Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1805

16.7.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/1805 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2026

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2026/1804 del Consiglio, del 16 luglio 2026, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 ([2]).

(2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio ([3]).

(3) Il 16 luglio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/1804, che modifica la decisione 2014/512/PESC.

(4) La decisione (PESC) 2026/1804 posticipa la data di applicazione del meccanismo di modifica del tetto sui prezzi del petrolio greggio. La decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio ([4]) ha istituito una procedura per adeguare tale tetto sui prezzi in funzione del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo. Tale rinvio è inteso a concedere al Consiglio un periodo di tempo supplementare per esaminare e adottare eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie alla luce degli sviluppi del mercato, garantendo in tal modo un processo decisionale ordinato e ben ponderato.

(5) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è pertanto necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 *quindecies* del regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto il paragrafo seguente:

«11 *bis*. L'applicazione della procedura di modifica del tetto sui prezzi di cui al paragrafo 11 del presente articolo, inclusi il calcolo del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane, la pubblicazione di un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato e la modifica dell'allegato XXVIII, è rinviata affinché la pubblicazione da parte della Commissione di un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato in riferimento al periodo di 22 settimane dal 15 gennaio al 17 giugno 2026 abbia luogo il 23 luglio 2026 e la modifica dell'allegato XXVIII si applichi a decorrere dal 15 agosto 2026. L'attuale tetto sui prezzi continua ad applicarsi fino alla data di applicazione del nuovo tetto sui prezzi.».

([1]) GU L, 2026/1804, 16.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1804/oj.
([2]) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).
([3]) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).
([4]) Decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1495, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1495/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE